

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2000

che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori

[notificata con il numero C(2000) 938]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a notificare le interfacce regolamentate per permettere di stabilire l'equivalenza tra di esse.
- (2) Giacché è noto che alcune interfacce di apparecchiature radio sono equivalenti dal punto di vista regolamentare, l'equivalenza tra tali interfacce dovrebbe essere stabilita provvisoriamente in attesa della notifica delle interfacce regolamentate.
- (3) Gli esperti degli Stati membri e del settore hanno studiato la classificazione delle regolamentazioni in materia di interfacce e hanno concluso che disporre di una classificazione o di una marcatura estesa non sarebbe nell'interesse dei consumatori o delle autorità di sorveglianza.
- (4) Gli Stati membri non hanno ancora notificato le interfacce disciplinate sul loro territorio.
- (5) Alcune interfacce sono tuttavia già note, in particolare quelle disciplinate in base alle norme tecniche comuni adottate in conformità della direttiva 98/13/CE.
- (6) È opportuno classificare in una singola categoria le apparecchiature che possono essere commercializzate su tutto il territorio comunitario e che possono essere messe in servizio senza limitazioni.
- (7) È opportuno che tali apparecchiature portino unicamente il marchio CE.
- (8) È tuttavia nell'interesse delle autorità di sorveglianza del mercato e dei consumatori sapere, per mezzo dell'identificatore della categoria di apparecchiature, se esistono limitazioni all'immissione sul mercato o alla messa in servizio delle apparecchiature radio.
- (9) Tutte le apparecchiature sottoposte a tali limitazioni possono essere provvisoriamente raggruppate in una sola categoria.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.


- (10) Una volta che gli Stati membri avranno notificato le interfacce regolamentate sarà tuttavia possibile stabilire ulteriori categorie.
- (11) Nella presente decisione sarebbe utile non descrivere per esteso le categorie in termini di tipo di apparecchiature. Previa consultazione del comitato permanente di cui alla direttiva 1999/5/CE (TCAM), la Commissione pubblicherà e manterrà sul Web un elenco indicativo e non esaustivo di apparecchiature divise per categorie di apparecchiature che servirà come guida ai fabbricanti. Si raccomanda a questi ultimi di consultare un organismo notificato in merito a quei prodotti per i quali tale guida non è ancora disponibile.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato TCAM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione che possono essere commercializzate e messe in servizio senza limitazioni costituiscono una categoria, denominata «categoria 1». A questa categoria di apparecchiature non viene assegnato un identificatore della categoria di apparecchiature.

2. Le apparecchiature radio per le quali la possibilità di essere messe in servizio è limitata dagli Stati membri a norma di quanto disposto nell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE o la cui commercializzazione è limitata dagli Stati membri a norma di quanto disposto nell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 1999/5/CE costituiscono una categoria, denominata «categoria 2». Alle apparecchiature che rientrano in tale categoria viene assegnato il seguente identificatore della categoria di apparecchiature:



3. Previa consultazione del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), la Commissione pubblica e mantiene un elenco indicativo e non esaustivo delle apparecchiature o dei tipi di apparecchiature che rientrano nelle suddette categorie nel sito Web contenente informazioni sulla direttiva 1999/5/CE (<http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte>).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
